

Applicazione diretta dell'art. 12 ^{inserito} della Convenzione de L'Aja

Italia — Tribunale di Napoli

Trust — legge di ratifica della Convenzione de L'Aja — trascrizione — eliminazione della riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari

Tribunale di Napoli, F. Como, Pres., R. Romano Cesareo, Rel., R. Pezzullo, 16 giugno 2005 [M.E.]

La trascrivibilità dell'atto istitutivo di trust discende dalla stessa legge di ratifica della Convenzione de L'Aja; pertanto, deve essere rimossa la riserva apposta alla trascrizione dal Conservatore dei Registri Immobiliari.

Testo del Decreto

Va preliminarmente rilevato che il trust è un istituto appartenente alle culture di paesi di Common Law, primo fra tutti l'Inghilterra, e pertanto non vi è mai stata una legge scritta volta a disciplinare l'istituto. La struttura del trust consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (legal owner), gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto denominato settlor o disponente per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.

La Convenzione adottata dall'Aja il 1.7.1985 relativa alla legge sui trusts è stata recepita dall'Italia con la legge 9.10.1989 n. 364 ed è entrata in vigore il 1.1.1992. La convenzione, pur non contenendo disposizioni che disciplinino e definiscano compiutamente l'istituto del trust, ha indicato i requisiti minimi affinché possa parlarsi di trust: un soggetto settlor si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni con atto tra vivi o mortis causa e li pone sotto il controllo del trustee con l'obbligo di amministrarli nell'interesse di una o più persone. Pertanto i beni del trust costituiscono patrimonio separato e sono intestati al trustee con un vero e proprio trasferimento avente natura reale. Dal fatto che i beni costituiscono patrimonio separato, ne consegue che non possono essere aggrediti dai creditori

del trustee neppure in caso di fallimento essendo esclusi dalla sua successione e dal regime patrimoniale proprio del matrimonio.

Ai fini della risoluzione della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale occorre prendere le mosse dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja secondo il quale il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili o i documenti pertinenti, avrà facoltà di chiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che rilevi l'esistenza del trust a meno che ciò non sia vietato o incompatibile a norma della legislazione dello stato nel quale la registrazione deve avere luogo.

Tale problema si è posto riguardo ai paesi il civil law, dove la differenza rispetto a quelli di common law è rappresentata dal fatto che sono previste forme di pubblicità obbligatorie dei trasferimenti immobiliari.

Nel sistema italiano la trascrizione nei pubblici registri rappresenta lo strumento apprestato ai fini dell'opponibilità delle vicende circolatorie dei relativi diritti.

Il problema che si pone è quello di superare la natura di numero chiuso degli atti trascrivibili in base all'art. 2643 c.c. Infatti ritenere l'atto di trust non trascrivibile in quanto non rientrante tra gli atti soggetti a trascrizione renderebbe tamquam non esset la ratifica della Convenzione in quanto i beni non potrebbero essere intestati al trustee e non sarebbe opponibile ai terzi l'effetto della separazione dei beni in trust da quelli personali del trustee.

Partendo dalla considerazione che è ormai ius receptum l'ammissibilità della trascrizione di atti atipici rispetto alle categorie di cui all'art. 2643, ammissibilità che fonda le sue radici sul presupposto che tali atti producono comunque effetti riconducibili, anche se in parte, agli effetti dei contratti menzionati dal legislatore

(si pensi alla multiproprietà o alla proprietà fiduciaria), ritiene il Collegio che, in assenza di una disposizione che faccia divieto di trascrizione, la trascrizione del trust discenda dalla stessa legge di ratifica la quale ha introdotto una nuova figura di atto soggetto a trascrizione, quello costitutivo di trust, con il quale sia trasferita la proprietà di beni immobili.

L'incompatibilità della trascrizione del trust con l'ordinamento cui fa riferimento l'art. 12 della Convenzione dell'Aja deve essere valutata dunque in concreto avendo riguardo alla tipologia di beni conferiti in trust essendo evidente che non sarà trascrivibile un trust avente ad oggetto somme di denaro o beni mobili.

Nella fattispecie avendo l'istante M.E. inteso affidare al "Trust" beni immobili di sua proprietà va ordinata la cancellazione della riserva apposta alla trascrizione del trust denominato C. istituito con scrittura privata del ... rep. ... registrata il ... e autenticata dal notaio M.T.

PQM

Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Napoli II in persona del Conservatore di eliminare la riserva apposta alla trascrizione del trust denominato C. istituito da E.M. con scrittura privata del ... rep. ... registrata il ... presso il 3^o ufficio delle Entrate di Bologna e autenticata dal notaio M.T. del Collegio Notarile di Bologna.

Nota:

Riproduciamo il testo del decreto dal suo originale.